



Comune di Palermo

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA n. 159/OS del 09/08/2023

OGGETTO: Divieto di assembramenti, allestimenti picnic, accensione fuochi e attendamenti all'interno del Parco della Favorita e dell'intera Area della Riserva Naturale Orientata di Monte Pellegrino e divieto manifestazioni pubbliche e/o eventi aggregativi nelle spiagge. Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000.

IL CAPO DI GABINETTO

PREMESSO che l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 nella parte testuale, modificata dall'art. 8, comma 1, del D.L. n. 14 del 20/02/2017, convertito con modificazioni dalla L. 18/04/2018, n. 48, consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti *“quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità d'interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado nel territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana ...”*;

CONSIDERATO che è consuetudine di molti cittadini nella giornata del “Ferragosto” accedere al Parco della Favorita e nell'Area della Riserva Naturale Orientata di Monte Pellegrino per allestire picnic con tavoli e sedie, accendere fuochi o fare uso di fornelli e montare strutture per attendamenti;

RITENUTO che la sopra indicata consuetudine, legata per l'appunto all'accensione di fuochi, barbecue, fornelli etc., in questo periodo contraddistinto dalle alte temperature, potrebbe provocare fattori di forte criticità e di potenziali problemi legati anche alla incolumità pubblica nonché incrementare il rischio di incendi;

VISTO che tale giorno festivo è altresì tradizionalmente dedicato, soprattutto nelle borgate marinare, all'organizzazione di festeggiamenti pubblici e privati durante i periodi diurni e/o notturni, attirando la partecipazione di un notevole afflusso di pubblico con l'accensione di fuochi e/o attendamenti nelle spiagge del litorale cittadino;

CONSIDERATO che l'accensione di fuochi sulle spiagge produce sempre nocimento ai valori biologici degli arenili, causando danni ambientali;

CONSIDERATO che:

- risulta necessario contrastare tutte le occasioni che possano dare luogo a tali situazioni con l'adozione di un provvedimento restrittivo la cui applicazione possa provocare un miglioramento del grado della sicurezza, del decoro pubblico e della incolumità pubblica;
- tali situazioni configurano o costituiscono rischio di grave pregiudizio per la tutela e la conservazione del patrimonio di fauna e flora della città di Palermo che potrebbe subire, anche, danneggiamenti;

RAVVISATE le ragioni e i presupposti di pubblico interesse per emanare un provvedimento di contenimento idoneo a prevenire nonché contrastare e fronteggiare i comportamenti sopra descritti;

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno vietare lo stazionamento all'interno del Parco della Favorita e nell'Area della Riserva Naturale Orientata di Monte Pellegrino, per allestire picnic con tavoli e sedie, accendere fuochi o fare uso di fornelli e montare strutture per attendamenti;

RITENUTO altresì vietare l'attendamento, lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e/o eventi aggregativi in aree demaniali e quindi anche nelle spiagge;

VISTA altresì la nota della Questura di Palermo che in relazione all'approssimarsi della festività di Ferragosto con il considerevole afflusso di cittadini e turisti nelle località marinare e presso gli arenili del territorio, ha rappresentato la necessità di predisporre adeguati servizi di viabilità nei pressi delle spiagge con adeguati posizionamenti di barriere che impediscano l'accesso di autovetture;

VISTA la facoltà conferita ai Sindaci di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e preservano il decoro del territorio;

VISTA la riunione convocata da S.E. il Prefetto di Palermo il 9 agosto 2023, dove è emerso l'intendimento del Comune di Palermo, di inibire l'ingresso in spiaggia per le ore serali e notturne in occasione del "Ferragosto" e di limitare ogni possibile evento che possa procurare pregiudizio della sicurezza, del decoro pubblico e della incolumità pubblica e/o configurare o costituire rischio di grave preoccupazione per la tutela e la conservazione del patrimonio di fauna e flora della città che potrebbe subire anche danneggiamenti permanenti e che, su tale intendimento, si è riscontrata la piena e unanime condivisione dello stesso Comitato;

RITENUTO di conseguenza opportuno proporre per le ragioni sopra esposte il presente provvedimento;

Il Capo di Gabinetto
Dott. Sergio Pollicita

IL SINDACO

Letta e condivisa la superiore relazione che qui di seguito si intende integralmente riportata;

Visto l'art. 50 co. 5 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Dal 13 agosto dalle ore 00:00 alle ore 07:00 del 16 agosto 2023, vietare lo stazionamento all'interno del Parco della Favorita e nell'Area della Riserva Naturale Orientata di Monte Pellegrino per allestire picnic con tavoli e sedie, accendere fuochi o fare uso di fornelli e montare strutture per attendamenti.

Dal 13 agosto dalle ore 19:00 alle ore 07:00 del 14 agosto 2023, dalle ore 19:00 del 14 agosto alle ore 07:00 del 15 agosto 2023 e dalle ore 19:00 del 15 agosto alle ore 07:00 del 16 agosto 2023 vietare in aree demaniali e quindi anche nelle spiagge lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e/o eventi aggregativi, l'accatastamento di legname e/o ogni altro materiale simile infiammabile, accendere fuochi e predisporre attendamenti.

Nelle stesse aree è vietata la vendita e il consumo di bevande alcoliche **dalle ore 19:00 del 14 alle ore 07:00 del 15 agosto 2023**, è vietato, inoltre, per le bevande non alcoliche, la somministrazione e la vendita per asporto delle stesse in bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulti idoneo a minacciare l'incolumità personale (anche dispensate dai distributori automatici).

Nei luoghi, nei giorni e nelle fasce orarie sopra indicate prevedere, per il tramite anche della Polizia Municipale, idonei servizi di viabilità e vigilanza sui divieti imposti, nonché disporre il posizionamento di dispositivi che impediscano l'accesso di autovetture e/o altri mezzi alle zone interdette.

Gli organi di vigilanza sono onerati di effettuare i controlli e di far rispettare la presente ordinanza. I trasgressori della presente disposizione, salvo che il fatto non costituisca reato, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, da € 25,00 a € 500,00.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione.

Copia del presente provvedimento, sarà pubblicata sul sito web di questa Amministrazione e di essa sarà data adeguata comunicazione ai mezzi d'informazione.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso a:

- Prefettura di Palermo;
- Comando Polizia Municipale di Palermo;
- Questura di Palermo;
- Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Palermo;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo.

Il Sindaco
Prof. Roberto Lagalla